

01.017

**Messaggio
concernente una Convenzione di doppia imposizione
con l'Ucraina**

del 21 febbraio 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con l'Ucraina, firmata il 30 ottobre 2000.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il 30 ottobre 2000 è stata firmata con l'Ucraina una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. Fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione, nelle relazioni con l'Ucraina sarà ancora applicata la vecchia Convenzione svizzero-sovietica, firmata il 5 settembre 1986, che regola alcune questioni fiscali, ma non contiene una regolamentazione globale per evitare le doppie imposizioni.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la nuova Convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con entrambi gli Stati, e segnatamente alle imprese investitrici, anche una certa protezione istituzionale in campo fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la competitività delle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati occidentali. La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera.

Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

Messaggio

1 **Genesi**

L'Ucraina ha ottenuto lo status di Stato sovrano nel 1991 dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica. È una repubblica di tipo presidenziale ed è membro di numerose organizzazioni e istituzioni internazionali come, ad esempio, l'ONU, le Istituzioni di Bretton Woods, la BERD, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e la CSI.

Raggiunta l'indipendenza, l'Ucraina ha conosciuto una grave recessione economica estesa a tutta la produzione industriale. Il settore industriale, da sempre strutturato in funzione dello scambio di prestazioni in regime di economia pianificata, di fronte alle nuove condizioni quadro economiche si è rivelato datato in molti suoi aspetti. Il Paese ha bisogno di ulteriori riforme strutturali nonché di investimenti e aiuti finanziari stranieri.

Fra gli Stati della CSI, l'Ucraina è il secondo più importante partner commerciale della Svizzera. Già nel 1996 è stato possibile concludere un accordo commerciale e di cooperazione e nel 1997 un accordo per la protezione degli investimenti. Imprese svizzere investono già in Ucraina. Il partner commerciale più importante dell'Ucraina rimane la Russia.

Dopo quattro tornate di trattative, i negoziati avviati nel 1996 si sono conclusi il 30 giugno 2000 a Berna con la parafatura di un disegno di convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Dopo l'accettazione della convenzione da parte dei Cantoni e delle cerchie economiche interessate, l'accordo è stato firmato a Kiev il 30 ottobre 2000.

2 **Commento alle disposizioni della Convenzione**

Il disegno di convenzione di doppia imposizione segue ampiamente il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera in questo campo. Di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative che derogano a questo modello e a questa prassi nonché a menzionare le caratteristiche principali della convenzione

Art. 2 Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 5 Stabile organizzazione

Magazzini e altri locali che servono da punti di vendita sono espressamente considerati stabili organizzazioni.

Nella lista delle eccezioni sono riconosciute come mansioni ausiliarie la pubblicità, la diffusione d'informazioni e la ricerca.

Art. 7 Utili delle imprese

Il disegno segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

Per quanto riguarda l'attribuzione del reddito, in una disposizione del protocollo è precisato in modo dettagliato che a una stabile organizzazione non può essere attribuito tutto il compenso complessivo, ma soltanto quella parte che corrisponde agli effettivi contributi e alle effettive funzioni di una tale stabile organizzazione.

Inoltre, il protocollo attribuisce espressamente i canoni di locazione per l'uso o la concessione in uso di beni di equipaggiamento industriali, commerciali o scientifici all'articolo della Convenzione concernente gli utili delle imprese.

Art. 8 Traffico internazionale

Per gli utili realizzati in traffico internazionale, l'articolo prevede l'esclusivo diritto d'imposizione dello Stato di residenza dell'impresa. Questa disposizione si applica non soltanto agli utili derivanti dal traffico internazionale di navi e aeromobili, ma anche a quelli derivanti dai trasporti internazionali su strada.

Art. 9 Imprese associate

Le parti contraenti hanno convenuto nel paragrafo 3 di fissare a cinque anni il limite per la rettifica di utili, salvo nei casi di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi

Nel caso di partecipazioni, l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al cinque per cento se la partecipazione ammonta almeno al 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi, essa ammonta al massimo al 15 per cento.

Art. 11 Interessi

L'imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 10 per cento. A titolo eccezionale, l'aliquota zero si applica alle vendite a credito di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici e alle merci, a mutui bancari nonché a interessi pagati all'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o a un suo ente locale.

Art. 12 Canoni

L'imposta alla fonte sui canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le videocassette o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche o televisive, è limitata al 10 per cento.

In tutti gli altri casi, l'esclusivo diritto d'imposizione dei canoni spetta allo Stato di residenza del beneficiario.

I canoni che sono a carico di una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti sono considerati come provenienti da questo Stato contraente.

Art. 13 Utili di capitale

Il diritto d'imposizione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di quote di una società i cui attivi sono costituiti principalmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, spetta a questo Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui le prestazioni sono svolte è applicabile di principio anche ai redditi versati a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Si rinuncia tuttavia a questa imposizione qualora possa essere provato che né l'artista o lo sportivo né le persone a lui associate partecipano agli utili di quest'altra persona. Le disposizioni dell'articolo 17 non si applicano nemmeno se i redditi dell'artista o dello sportivo provengono direttamente o indirettamente in maniera rilevante da fondi pubblici.

Art. 18 e 19 Pensioni e funzioni pubbliche

Una disposizione del protocollo garantisce che il termine «pensioni» comprenda sia pagamenti periodici sia prestazioni in capitale.

Art. 21 Altri redditi

La Convenzione riprende la regolamentazione riguardante gli altri redditi contenuta nel modello di convenzione elaborato dall'OCSE. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, le imposte alla fonte sulle vincite alle lotterie sono escluse dal campo d'applicazione di questo articolo e quindi della Convenzione.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

L'Ucraina elimina la doppia imposizione con il metodo del computo.

La Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione con progressione dell'aliquota e concede il computo globale d'imposta per i dividendi, gli interessi e i canoni. Infine, il paragrafo 1 lettera c) stabilisce che i redditi da dividendi di fonte ucraina versati a imprese svizzere fruiscono degli stessi sgravi fiscali di quelli di fonte svizzera.

Art. 24 Non discriminazione

La clausola di non discriminazione si applica a tutte le imposte degli Stati contraenti.

Art. 26 Scambio di informazioni

Nella Convenzione è stata accolta una clausola di scambio di informazioni che è già stata concordata con la Croazia, la Macedonia, la Mongolia, il Kazachistan e il Kirgizistan. Lo scambio è limitato alle informazioni che sono necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Le informazioni trasmesse possono essere usate soltanto nell'ambito dell'accertamento e dell'esazione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non è previsto lo scambio d'informazioni concernenti segreti commerciali, d'affari, bancari, industriali o professionali.

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte ucraine e favorisce in generale un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e l'Ucraina.